

N. 537

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana e definizione delle quote di riserva nell'ambito delle percentuali previste dall'articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

*(Parere ai sensi dell'articolo 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2013)



Al Ministro per lo sviluppo economico
Al Ministro per i beni e le attività culturali


Caro Direttore




MBAC-UDCM
GABINETTO
0001231-23/01/2013
Cl. 06.05.00/5


Le trasmettiamo lo schema di decreto ad iniziativa congiunta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali recante “*Criteria di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiane e definizione delle quote di riserva nell’ambito delle percentuali previste dall’art. 44, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, ai fini dell’espressione del relativo parere da parte della competente Commissione ai sensi dell’art. 44, ²⁸³terzo comma, del richiamato decreto legislativo.

Cogliamo l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti.


Corrado Passera

Lorenzo Ornaghi


Sen. Renato Schifani
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA BOZZA DI DECRETO RECANTE CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E QUOTE DI RISERVA NELL'AMBITO DELLE PERCENTUALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 44, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

1. Il cd. "decreto quote tv in cinema".

L'art. 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (cd. "legge Gasparri", modificata ad inizio 2010 dal cd. "decreto Romani": provvedimenti legislativi entrambi derivanti dal recepimento di direttive comunitarie inerenti il sistema radiotelevisivo¹), prevede a carico delle emittenti televisive:

- a) **un obbligo di programmazione di opere audiovisive** (quindi cinema + fiction televisive) europee prodotte negli ultimi 5 anni **per almeno il 10% del tempo di programmazione** (si intende come tempo di programmazione quello che l'emittente dedica a film, fiction, etc., escludendo, ovviamente, quello dedicato ad eventi sportivi o programmi d'informazione);
- b) **un obbligo di investimento di almeno il 10% dei propri introiti nell'acquisto, pre-acquisto, produzione e finanziamento di opere audiovisive europee**; la norma individua il concetto di fatturato/introito in maniera dettagliata (anche se l'applicazione pratica comporta talune criticità, ad esempio, in relazione alla esclusione degli "introiti sportivi") diversamente configurandolo in relazione alla concessionaria del servizio pubblico e a tutte le altre emittenti.²

Fermi restando questi limiti previsti dalla legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti:

- 1) **i criteri per la qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana (e.o.i.)** ovunque prodotte (ovvero quali siano le "opere italiane");
- 2) **la percentuale di programmazione da riservare alle opere cinematografiche e.o.i.**, nell'ambito della quota del 10% o 15% (rispettivamente per le emittenti televisive diverse dalla RAI e per la RAI) dell'obbligo di programmazione di opere europee degli ultimi 5 anni;
- 3) **la quota di investimento da riservare da parte delle emittenti alle opere cinematografiche e.o.i.** nell'ambito dell'obbligo di investimento del 10% o 20% dei propri introiti (rispettivamente per le emittenti diverse dalla RAI e per la RAI) nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti, nonché **le singole quote minime percentuali da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche e.o.i.**

2. Gli effetti del "decreto quote".

Il decreto MiSE-MiBAC, quindi, **non stabilisce ulteriori limiti**, ma specifica, nell'ambito del vincolo già posto dalla legge), **quanto, all'interno di queste quote di investimento, va specificatamente riservato alle opere cinematografiche e.o.i.**

Si tratta di una fondamentale e decisiva misura a sostegno della produzione cinematografica italiana realizzata da produttori indipendenti, in quanto riesce a rendere meno instabili e meno

¹Il TU 177/2005 sistematizzava decreti legislativi di recepimento di direttive europee emanate fra il 1989 e il 2002, mentre il cd. "decreto Romani", che modifica il TU 177/2005, ha recepito la direttiva 65/2007 "servizi media audiovisivi".

²Questi limiti sono peraltro innalzati al 15% (programmazione) e al 20% (investimento) per la RAI

incerti gli investimenti nella cinematografia italiana da parte delle emittenti televisive, che non hanno più la possibilità di adempiere all'obbligo di investimento acquistando esclusivamente opere televisive italiane o di altri paesi europei senza essere vincolati, in estrema ipotesi, a spendere un solo euro in opere cinematografiche italiane.

Con il decreto che si sottopone all'esame delle competenti Commissioni, gli investimenti delle emittenti nel cinema italiano dipenderanno "solo" dall'andamento degli introiti complessivi delle emittenti stesse. Il decreto, pertanto, costituisce un'importante intervento di stabilizzazione degli investimenti cinematografici, che in tal modo sono, di fatto, ancorati a valori oggettivi (gli introiti delle emittenti, la quota stabilità dalla legge, la sottoquota stabilita nell'emanando decreto).

Si illustrano di seguito i principali contenuti degli articoli di cui si compone lo schema di decreto.

ART. 1 – DEFINIZIONI

LINGUA

Si definisce come di espressione originale italiana (e.o.i.) l'opera cinematografica la cui versione originale sia prevalentemente in italiano o dialetti italiani (il minutaggio del "parlato" in lingua italiana – o dialetti – deve essere superiore al 50% del minutaggio complessivo).

Per i soli film ambientati (anche solo in parte) nelle regioni dove risiedono minoranze linguistiche riconosciute (l. 482/1990), ovvero in relazione a personaggi provenienti dalle medesime regioni, sono equiparate all'italiano anche le altre lingue (quelle delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle che parlano il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo) riconosciute da detta legge, ma solo se l'utilizzo di tali lingue è, in ogni caso, strettamente funzionale alla narrazione.

La necessità della precisazione nasce dall'esigenza di evitare, ad esempio, che un film girato in una lingua straniera ma utilizzata da minoranze linguistiche, in quanto di nazionalità italiana perché prodotto in coproduzione, possa accedere alla qualifica e.o.i. anche se in realtà si tratta di un film sostanzialmente non di "espressione italiana".

ART. 2 - QUOTE DI PROGRAMMAZIONE

TELEVISIONI NON RAI

- 1% del tempo di diffusione per i palinsesti non tematici;
- 3% del tempo di diffusione per i palinsesti tematici a carattere cinematografico.

Le quote di programmazione sono state quantificate dopo un'accurata valutazione dell'attuale programmazione di cinema italiano recente, confrontata con le risultanze delle rilevazioni annuali dell'AgCom, nonché della effettiva disponibilità di nuovo prodotto a disposizione degli editori televisivi.

Va osservato che in Italia si producono ogni anno circa 150 nuovi film. Di questi, fino al 2011, circa la metà è stata prodotta con intervento in produzione o distribuzione delle emittenti televisive, direttamente o attraverso le loro controllate specializzate. Ciò consente di individuare un nesso logico tra quanto prodotto e quanto dovrebbe essere programmato, nonché la sostenibilità della sotto-quota individuata.

Nel presente decreto è infatti necessario definire una sotto-quota da individuare all'interno della quota del 10% del tempo netto rilevante, già definita dal T.U., da dedicare a opere europee recenti.

Le sotto-quote individuate sono pari:

- per i palinsesti non tematici, all'1% del tempo. Si sottolinea che può trattarsi anche di repliche. Un valore totalmente nella disponibilità delle emittenti già attualmente;
- per i palinsesti tematici dedicati alle opere cinematografiche, al 3% del tempo. In questo caso il tempo rilevante è maggiore, visto il carattere tematico della programmazione, ma si fa presente che il 50% del tempo dovrebbe essere già dedicato a opere europee (in questo genere di canale, film). Si tratta quindi, anche in questo caso al lordo delle repliche, di una misura totalmente nella disponibilità delle emittenti tematiche di cinema.

RAI

- 1,3% del tempo di trasmissione per i palinsesti non tematici;
- 4% del tempo di trasmissione per i palinsesti tematici a carattere cinematografico.

Per quanto riguarda la concessionaria di servizio pubblico, la quota obbligatoria da dedicare a opere europee recenti prevista dal T.U. è superiore (20% del tempo netto rilevante) ma, secondo le rilevazioni AGCOM, il tempo netto rilevante è inferiore, vista la composizione storica dei palinsesti. Si è ritenuto comunque di considerare un ruolo maggiore per la concessionaria del servizio pubblico nella promozione del cinema italiano recente, in particolare sull'emittente tematica dedicata al cinema, che sviluppa:

- per i palinsesti non tematici, per il 1,3% del tempo (un valore totalmente nella disponibilità della concessionaria);
- per i palinsesti tematici dedicati alle opere cinematografiche, per il 4% del tempo. Anche in questo caso il tempo rilevante è maggiore, visto il carattere tematico della programmazione e il 50% del tempo dovrebbe essere già dedicato a opere europee (film). Sempre al lordo delle repliche, si tratta di misura che consente all'emittente pubblica italiana dedicata al cinema (che dovrebbe avere una missione specifica di promozione del cinema italiano, peraltro in gran parte anche da RAI prodotto) di dedicare a prodotti di altre categorie gran parte del suo tempo.

ART. 3 - QUOTE DI INVESTIMENTO

TELEVISIONI NON RAI

L'art. 44, comma 3, primo, secondo e terzo periodo, T.U. servizi media audiovisivi, per le emittenti televisive non RAI prevede che sia destinato alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee di produttori indipendenti almeno il 10% degli introiti netti delle emittenti televisive (definiti come quelli derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati, provvidenze pubbliche, offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo).

Lo schema di d.m. stabilisce la quota riservata alle opere cinematografiche italiane e le sottoquote per quelle recenti:

- 3,5% degli introiti netti derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati e provvidenze pubbliche e degli introiti netti dell'offerta tv a pagamento

di programmi non sportivi, di cui il 70% (pari al 2,45% degli introiti considerati) destinato a produzione, finanziamento, pre-acquisto ed acquisto di opere recenti; almeno il 30% di detta ultima riserva è specificamente finalizzato al pre-acquisto.

Le sotto-quote qui indicate sono state individuate tenendo conto di alcuni importanti elementi strutturali del sistema:

- Bilancio delle emittenti: si tratta di quote che sviluppano in valore il medesimo investimento storico che tutte le emittenti private dichiarano di aver sostenuto (fonte: AGCOM e documentazione pubblica, anche in sedi istituzionali) nel corso di tutti gli ultimi anni, con un valore sviluppato simile tra i principali operatori privati;
- Stabilizzazione degli investimenti nel settore cinema: ferma restando la proporzionalità dell'investimento rispetto agli introiti delle emittenti – e quindi la rispondenza all'andamento del mercato – la misura si pone in veste anti-ciclica, evitando che i tagli si abbattano solo sul prodotto indipendente, oggetto dell'obbligo di investimento;
- Elementi caratteristici della produzione cinematografica e della catena del valore del prodotto, che richiedono che l'investimento sia effettuato in una fase produttiva precedente all'immissione del prodotto sul suo mercato tipico (la sala).

Rimane impregiudicata la libertà imprenditoriale di investire sul tipo di cinema di espressione originale italiana ritenuto più adatto alla propria linea editoriale.

La previsione, con riferimento alle emittenti diverse dalla RAI, cerca inoltre di sostenere l'investimento nel pre-acquisto dei diritti stessi.

All'interno, difatti, della sottoquota del 35% (quindi, 3,5% degli introiti netti) destinata a produzione, finanziamento, pre-acquisto ed acquisto di opere recenti da parte delle tv diverse dalla Rai almeno il 70% (pari al 2,45% degli introiti considerati) è destinato complessivamente a produzione, finanziamento e pre-acquisto, di cui almeno il 30% è destinato comunque al pre-acquisto.

RAI

L'art. 44, comma 3, quarto periodo, TU Televisioni prevede per la RAI che sia destinato alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee di produttori indipendenti almeno il 15% dei ricavi complessivi annui derivanti da abbonamenti e pubblicità. All'interno di tale quota il d.m. deve prevedere una riserva non inferiore al 20% destinata a opere cinematografiche italiane (non è specificato se recenti o meno) e una riserva non inferiore al 5% a opere di animazione per l'infanzia.

Lo schema di d.m. prevede:

- 3,6% dei ricavi (24% di 15%) per le opere cinematografiche italiane;
- 0,75% dei ricavi (5% di 15%) per le opere di animazione per l'infanzia.

Le sotto-quote indicate sono state individuate, anche per RAI, in virtù dei medesimi principi di base sopra esposti. A causa della differente formulazione del T.U. per la concessionaria, la differenza nelle percentuali risponde alla necessità di produrre i medesimi effetti, senza introdurre misure di disparità. La differente responsabilità della concessionaria per il suo ruolo di servizio pubblico deve evidentemente concretizzarsi nella scelta di film che rispondano alla sua missione, nel rispetto della sostenibilità di bilancio.

Per la RAI è previsto un limite minimo per produzione, finanziamento e pre-acquisto, perché in tal modo si impone che almeno l'80% dell'investimento complessivo (pari al 2,88% dei ricavi) sia operato prima del completamento dell'opera (i relativi contratti sono da stipularsi prima della fine delle riprese) e quindi necessariamente su opere recenti. Inoltre, il pre-acquisto Rai non può essere comunque inferiore al 30% di detta riserva.

SOGGETTI INVESTITORI

L'investimento delle TV può essere sia diretto sia tramite società controllate o collegate o soggette a controllo comune (Rai Cinema per RAI, Medusa per Mediaset). Non rilevano le operazioni infragruppo.

ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2013.

Sono previste disposizioni per consentire, da un lato, una relativa ma necessaria gradualità nell'entrata in vigore "a regime" della disciplina, ma unicamente con riguardo agli obblighi di programmazione dei film, ridotti del 40% per il secondo semestre 2013, del 30% per il 2014 e del 15% per il 2015, anche in considerazione della quantità di "prodotto disponibile" (o.e.o.i.). E' stabilita una possibilità di revisione delle quote di programmazione al termine del primo anno di applicazione a regime, sentite le Commissioni parlamentari, sulla base dell'evoluzione del mercato e della disponibilità delle opere, sulla base delle verifiche operate dall'AGCom.



Al Ministro per lo sviluppo economico
Al Ministro per i beni e le attività culturali

SCHEMA DI DECRETO RECANTE I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E QUOTE DI RISERVA NELL'AMBITO DELLE PERCENTUALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 44, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni recante “Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici” e, in particolare, l’art. 44;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”, in particolare l’art. 16, comma 2, ed il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, in particolare l’art. 3, che modificano l’art. 44 del citato Testo Unico;

Visto l’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni “Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici”, e, in particolare, il comma 3, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i beni e le attività culturali adottino un decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, concernente: a) i criteri di qualificazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; b) le quote percentuali da riservare, nell'ambito delle percentuali indicate al secondo e al terzo periodo del comma 2 e al primo e al quarto periodo del comma 3 del medesimo articolo 44, tenendo conto dello sviluppo del mercato e della loro disponibilità, rispettivamente al tempo di diffusione o trasmissione, ed alla produzione, finanziamento, pre-acquisto ovvero acquisto delle predette opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; c) la riserva che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia, di cui al quarto periodo del comma 3 del medesimo articolo 44;

Visto, altresì, il comma 6 del richiamato art. 44, a norma del quale le disposizioni di cui al medesimo articolo non si applicano alle emittenti operanti in ambito locale;

Visto, inoltre, l’art. 2 comma 1, lett. i) del citato decreto legislativo, che reca la definizione di emittente televisiva, anche ai fini dell’art. 44, quale “fornitore di servizi di media audiovisivi lineari”, diverso da quelli individuati alle lett. aa) e bb), nonché la lett. p), che reca la definizione di produttori indipendenti quali “operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica “;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;



Al Ministro per lo sviluppo economico
Al Ministro per i beni e le attività culturali

Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni “Revisione dei film e delle opere teatrali”;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche”, con specifico riguardo agli artt. 2, 5 e 6;

Vista, in particolare, la definizione di opera cinematografica contenuta nell’art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2004, secondo la quale si intende per tale quella composta di sequenze di immagini in movimento, accompagnata o meno da sonoro, realizzata su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, che costituisca opera dell’ingegno ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinata al pubblico prioritariamente nella sala cinematografica dal titolare dei diritti di utilizzazione;

Tenuto conto della intervenuta transizione dal sistema analogico al sistema digitale terrestre;

Tenuto conto dello sviluppo e della disponibilità delle opere;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari

Adottano il seguente decreto

Art. 1 – Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento.

1. Per opere cinematografiche di espressione originale italiana si intendono le opere cinematografiche di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, ovunque prodotte, la cui versione originale sia prevalentemente in lingua italiana o dialetti italiani. Nel caso di film ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono minoranze linguistiche come individuate dall’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nei quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del presente decreto, alla lingua italiana, purché l’utilizzo della lingua della minoranza linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell’opera cinematografica interessata.

2. Ai fini del comma 1, si ha prevalenza della lingua italiana o dialetti italiani nella versione originale dell’opera cinematografica ove il relativo minutaggio sia almeno pari al 50% di quello complessivo del “parlato” della stessa.



Il Ministro per lo sviluppo economico
Il Ministro per i beni e le attività culturali

3. Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo, il tempo di trasmissione, ovvero di diffusione, da parte delle emittenti televisive, ove preso in considerazione nel presente decreto, si intende al netto del tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

4. Ai fini del riconoscimento della qualifica di opera cinematografica di espressione originale italiana di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese di produzione, ovvero gli altri soggetti interessati ai sensi del presente decreto, presentano apposita istanza alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Direttore generale per il cinema sono stabilite le modalità tecniche e applicative della relativa procedura, inclusa la fase prevista nel precedente comma 2. L'istanza può essere presentata anche per le opere cinematografiche relativamente alle quali il rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, rechi data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2 – Quote di riserva relative alla trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana.

1. All'interno della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo, la quota riservata dalle emittenti televisive, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la *pay per view*, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, d'ora in avanti: emittenti televisive diverse dalla concessionaria, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, è pari:

- a) al 10% per i palinsesti che non abbiano carattere tematico, pari all'1% del tempo di diffusione;
- b) al 30% per i palinsesti di carattere tematico, che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 3% del tempo di diffusione.

2. All'interno della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo, la quota riservata dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, d'ora in avanti: emittente televisiva concessionaria, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, è pari:

- a) al 6,5% per i palinsesti, su qualsiasi piattaforma, che non abbiano carattere tematico, pari all'1,3% del tempo di trasmissione;
- b) al 20% per i palinsesti, su qualsiasi piattaforma, di carattere tematico, che trasmettano in prevalenza opere cinematografiche, pari al 4% del tempo di trasmissione.



Il Ministro per lo sviluppo economico
Il Ministro per i beni e le attività culturali

3. Nell'assolvimento degli obblighi di diffusione, l'emittente televisiva concessionaria assicura, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio, una rilevante programmazione delle opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, in tutte le fasce orarie.

Art. 3 – Quote di riserva relative alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana.

1. Nell'ambito della quota percentuale prevista nell'articolo 44, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, per le emittenti televisive diverse dalla concessionaria la quota degli introiti netti annui riservata alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti, ammonta al 35% di detta quota percentuale, pari al 3,5% degli introiti netti annui che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche, nonché da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffuse o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale sotto-quota, una riserva del 70%, pari al 2,45% degli introiti come definiti al periodo precedente, è destinata complessivamente a produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere di espressione originale italiana recenti, di cui all'articolo 44, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo. Di tale riserva, almeno il 30% è destinato comunque al pre-acquisto.

2. All'interno della quota dei ricavi che l'emittente televisiva concessionaria deve destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti, prevista dall'art. 44, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo, è stabilita:

a) una riserva del 24%, pari al 3,6% dei predetti ricavi, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte;

b) una riserva del 5%, pari allo 0,75% dei predetti ricavi, da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

3. L'emittente televisiva concessionaria destina alla produzione, al finanziamento ed al pre-acquisto almeno l'80% della riserva di cui alla precedente lettera a), pari al 2,88% dei ricavi di cui alla medesima lettera a). L'emittente concessionaria destina al pre-acquisto almeno il 30% della sotto-quota di cui al periodo precedente.

4. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto, gli investimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono operati sia direttamente dalle emittenti televisive diverse dalla concessionaria, ovvero dall'emittente televisiva concessionaria, sia da società loro controllanti, controllate o soggette a controllo comune ai



Il Ministro per lo sviluppo economico
Il Ministro per i beni e le attività culturali

sensi di legge. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 non rilevano eventuali operazioni infragruppo.

Art. 4 – Entrata in vigore e norme transitorie.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2013.
2. Con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente decreto, a partire dalla data di cui al comma 1, le aliquote previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2 sono ridotte del 40% per il secondo semestre del 2013, del 30% per il 2014 e del 15 % per il 2015.
3. Al termine del primo anno di applicazione delle aliquote di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2, nella misura ivi prevista, le medesime quote possono essere oggetto di revisione con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tenuto conto delle condizioni di mercato e della disponibilità delle opere sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorità garante per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo.
4. Resta ferma la possibilità di deroga, ove ne ricorrano i presupposti secondo i criteri fissati con il regolamento adottato dall'Autorità garante per le comunicazioni ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto legislativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO PER LO
SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI